COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1996

relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari per l'importazione da paesi terzi di pollame e di uova da cova, esclusi i ratiti e le relative uova, nonché alle misure di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/482/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 23, paragrafo 1, 24 e 26 paragrafo 2,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [2], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10,

considerando che la decisione 95/233/CE della Commissione [3] ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali, in linea di principio, sono autorizzate le importazioni di pollame vivo e di uova da cova;

considerando che i paesi e le parti del territorio dei paesi che figurano in tale elenco hanno fornito garanzie tali da essere considerati indenni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle, conformemente alla decisione 93/342/CEE della Commissione [4], modificata dalla decisione 94/438/CE [5];

considerando che è necessario stabilire le norme generali e specifiche di polizia sanitaria ed i certificati veterinari richiesti per l'importazione di pollame o di uova da cova;

considerando che è inoltre necessario stabilire le modalità di prelievo dei campioni e di esecuzione delle prove; che tutte queste prescrizioni debbono essere perlomeno equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 90/539/CEE, nonché da decisioni di attuazione concernenti gli scambi intracomunitari;

considerando che l'elenco dei paesi terzi autorizzati a utilizzare i certificati previsti dalla presente decisione sono stati stabiliti dalla decisione 96/483/CE [6];

considerando inoltre che le norme, e pertanto i certificati, possono essere diversi per piccole partite di pollame; che le norme e i certificati per queste ultime partite devono essere definiti in una decisione distinta;

considerando che occorre pertanto tener conto della situazione sanitaria generale dei paesi terzi; che per alcuni paesi terzi ripresi nell'elenco summenzionato può essere autorizzata solamente l'importazione di determinate categorie di pollame e di uova da cova;

considerando che per le importazioni di ratiti e delle relative uova da cova è necessario rinviare, a causa delle differenze biologiche tra questi volatili e le altre specie di pollame, la definizione delle norme di polizia sanitaria e dei certificati veterinari fino al momento in cui il comitato scientifico veterinario avrà espresso un parere sui rischi che tali importazioni implicano;

considerando che, per quanto concerne la categoria dei prodotti in oggetto e allo scopo di impedire un deterioramento della situazione sanitaria nel territorio della Comunità, è necessario introdurre un periodo di isolamento e di osservazione, seguito da un esame clinico;

considerando che la Commissione può modificare la presente decisione in qualsiasi momento, qualora si modifichi la situazione sanitaria dei paesi interessati;

---

[1] GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.
[2] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
[3] GU n. L 156 del 7. 7. 1995, pag. 76.
[4] GU n. L 137 dell'8. 6. 1993, pag. 24.
[5] GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 35.

[6] Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle importazioni di pollame e di uova da cova quali definiti all'articolo 2, punti 1 e 2 della direttiva 90/539/CEE, esclusi i ratiti e le relative uova da cova.

2. La presente decisione non si applica alle importazioni di singole partite inferiori a 20 unità di pollame o di uova da cova.

3. Ai fini della presente decisione si applicano, ove necessario, le definizioni di cui all'articolo 1 della decisione 93/342/CEE.

Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di:

a) pollame riproduttore e da reddito conforme ai requisiti stabiliti dal certificato sanitario che figura nell'allegato I, modello A e proveniente da paesi terzi o parti di tali paesi elencati nella colonna A dell'allegato della decisine 96/483/CE;

b) uova da cova conformi ai requisiti stabiliti dal certificato sanitario che figura nell'allegato I, modello B e provenienti da paesi terzi o da parti di tali paesi elencati nella colonna B dell'allegato della decisione 96/483/CE;

c) pulcini di un giorno conformi ai requisiti stabiliti dal certificato sanitario che figura nell'allegato I, modello C e provenienti da paesi terzi o da parti di tali paesi elencati nella colonna C dell'allegato della decisione 96/483/CE;

d) pollame da macello e pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento conformi ai requisiti stabiliti dal certificato sanitario che figura nell'allegato I, modello D e provenienti da paesi terzi o parti di tali paesi elencati nella colonna D dell'allegato della decisione 96/483/CE,

purché siano accompagnate da certificato pertinente, debitamente compilato e firmato.

2. Il pollame riproduttore e da reddito, le uova da cova e i pulcini di un giorno devono provenire da stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo interessato in base a norme perlomeno equivalenti a quelle di cui all'allegato II della direttiva 90/539/CEE, sempreché il riconoscimento di questi stabilimenti non sia stato sospeso o revocato.

Articolo 3

1. Dopo l'importazione, il pollame riproduttore e da reddito o i pulcini di un giorno vengono tenuti nelle aziende di destinazione almeno durante le sei settimane successive al giorno di arrivo o sino al giorno della macellazione, qualora vengano macellati prima dello scadere delle sei settimane.

Dopo l'importazione di uova da cova, i pulcini nati da tali uova vengono tenuti per almeno tre settimane dal giorno della schiusa nelle aziende alle quali sono stati inviati dopo la schiusa.

2. Durante i periodi di cui al paragrafo 1 e durante il periodo di schiusa delle uova, il pollame o le uova importati e i pulcini nati da tali uova vengono tenuti separati da animali e uova non importati. Il pollame viene pertanto tenuto in pollai dove non vi sono altri branchi e le uova debbono schiudersi in incubatrici separate.

In deroga al disposto del primo comma, gli Stati membri possono consentire che pollame o uova importati vengano aggiunti rispettivamente a pollame o uova già presenti nel pollaio o nell'incubatrice. In tal caso i periodi di cui al paragrafo 1 decorrono dal momento in cui vengono introdotti rispettivamente gli ultimi volatili o le ultime uova importati.

Il pollame viene sottoposto ad esame clinico da parte del veterinario abilitato e, se del caso, vengono prelevati campioni per accertarne lo stato sanitario, perlomeno alla fine dei periodi di cui al paragrafo 1.

I periodi di cui al paragrafo 1 sono prolungati qualora non sia possibile escludere il contagio dalla malattia di Newcastle o dall'influenza aviaria.

Articolo 4

Se il pollame, le uova da cova e i pulcini di un giorno e i relativi branchi di origine debbono essere sottoposti alle prove richieste dai certificati di cui all'allegato I, il prelievo dei campioni per le prove e le prove stesse vengono eseguiti conformemente ai protocolli di cui all'allegato II.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° ottobre 1996.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

MODELLO A

CERTIFICATO SANITARIO

per pollame riproduttore e da reddito di specie diverse dai ratiti destinato ad essere spedito nella Comunità europea

1. Speditore (nome e indirizzo completi):	2. **CERTIFICATO SANITARIO:** N. ORIGINALE:
	3.1. Paese d'origine: 3.2. Regione d'origine (1):
4. Destinatario (nome e indirizzo completi):	5. AUTORITÀ COMPETENTE: 5.1 . Ministero: 5.2 . Servizio:
7. Luogo di carico:	6. AUTORITÀ COMPETENTE (LOCALE):
8. Mezzo di trasporto (2):	10. Indirizzo delle/degli stabilimento/i di origine: 10.1 . Riproduzione (3): 10.2 . Allevamento (3):
9.1. Stato membro di destinazione: 9.2. Destinazione finale (nome e indirizzo completi):	
12. Specie di pollame:	11. Numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i di origine: 11.1 . Riproduzione (3): 11.2 . Allevamento (3):
13. Categoria: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/altri (3):	15. Quantità: (in lettere e cifre) 15.1 . Numero di volatili: 15.2 . Numero di casse o stie:
14. Identificazione della partita: (compresi eventuali numeri di sigillo dei contenitori)	
Note: a) Va fornito un certificato distinto per ogni partita di pollame da riproduzione o da reddito della stessa categoria, trasportato in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed avente la stessa destinazione. b) L'originale del certificato deve scortare la partita sino al posto d'ispezione frontaliero.	c) Dev'essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati si riferiscono a tale data. d) Dopo l'importazione il pollame dev'essere mantenuto isolato nell'azienda di destinazione per almeno sei settimane, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione 96/482/CE della Commissione.

(1) Da compilare soltanto qualora l'autorizzazione ad esportare verso la Comunità sia limitata a talune regioni del paese terzo interessato.

(2) Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato.

(3) Cancellare la dicitura inutile.

16. Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica, in conformità delle disposizioni della direttiva 90/539/CEE:

I. **Provenienza degli animali**

I volatili hanno soggiornato almeno tre mesi o, qualora abbiano meno di tre mesi, sin dal momento della schiusa delle uova nel territorio ..... (4), nella regione di ..... (1). Qualora siano stati importati nel paese di origine, l'importazione è stata effettuata nel rispetto di condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 90/539/CEE, comprese le decisioni complementari.

II. **Informazioni sanitarie**

1. ..... (4), regione ..... (1), è indenne dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newscastle, ai sensi della decisione 93/342/CEE.

2. Il pollame descritto nel presente certificato soddisfa i seguenti requisiti:

a) è stato esaminato in data odierna e non mostra alcun sintomo clinico o sospetto di malattia;

b) è stato tenuto, sin dalla schiusa delle uova o per oltre sei settimane, nel o nei seguenti stabilimenti ufficialmente riconosciuti in base a norme perlomeno equivalenti a quelle di cui all'allegato II della direttiva 90/539/CEE: .....
..... (5)

i) di cui non è stato sospeso o revocato il riconoscimento;

ii) che non sono soggetti ad alcuna restrizione in materia di sanità animale;

iii) nei pressi dei quali, entro un raggio di 25 km, non vi è stato alcun focolaio d'influenza aviaria o della malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;

c) non ha avuto, durante il periodo di cui alla lettera b), alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti stabiliti dal presente certificato o con uccelli selvatici;

d) proviene da un branco

i) che è stato esaminato in data odierna e non mostra alcun sintomo clinico o sospetto di malattia;

ii) che è stato sottoposto ad un programma di controllo sanitario delle malattie per (6):
— Salmonella pullorum, S. gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (volatili da cortile)
— Salmonella arizonae, S. pullorum, S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis e M. gallisepticum (tacchini)
— Salmonella pullorum e S. gallinarum (faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre)
ai sensi del capitolo III dell'allegato II della direttiva 90/539/CEE e sul quale non sono stati riscontrati sintomi o sospetti di infezione da parte di questi agenti;

iii) — che non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle (6)
— che è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con:
.....
.....
(nome, tipo di vaccino — vivo o inattivato — e ceppo del virus della malattia di Newcastle utilizzato per il vaccino o i vaccini)
all'età di ..... settimane (6);

iv) che è stato vaccinato utilizzando vaccini ufficialmente autorizzati

all'età di	contro

III. **Altre informazioni sanitarie**

1. Nel caso di spedizioni a destinazione di uno Stato membro o di una regione il cui stato sia stato definito in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE (7):

a) il pollame non è sato vaccinato contro la malattia di Newcastle;

(4) Nome del paese di origine.

(5) Numero o numeri di riconoscimento dello o degli stabilimenti di origine.

(6) Depennare l'indicazione superflua.

(7) Se la consegna non è destinata a tali Stati membri o regioni (attualmente Danimarca, Irlanda, Finlandia, Svezia e, nel Regno Unito, Irlanda del Nord), le condizioni di cui al punto III.1 sono soppresse.

b) il pollame è stato isolato per 14 giorni prima della spedizione, nell'azienda di origine o nella stazione di quarantena sotto il controllo del veterinario ufficiale. Al riguardo, nessun volatile presso l'azienda o la stazione di quarantena, secondo il caso, è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 21 giorni precedenti la spedizione e nessun volatile non destinato alla spedizione è entrato durante questo periodo nell'azienda o nella stazione di quarantena. Inoltre, nella stazione di quarantena non è stata praticata alcuna vaccinazione;

c) nei 14 giorni precendenti la spedizione, i volatili sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame sierologico per individuare la presenza di anticorpi della malattia di Newcastle.

2. Sono soddisfatte le seguenti prescrizioni supplementari, imposte dallo Stato membro di destinazione ai sensi degli articoli 13 e 14 della direttiva 90/539/CEE:

.....

3. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, il pollame riproduttore è stato sottoposto a test, con esito negativo, conformemente a quanto stabilisce la decisione 95/160/CE della Commissione ([8]);

4. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo) sono state sottoposte a test, con esito negativo, conformemente a quanto dispone la decisione 95/161/CE della Commissione ([8]);

IV. **Informazioni sanitarie supplementari** ([9])

Benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti particolari di cui all'allegato B, punto 2 della decisione 93/342/CEE non sia vietato in ..... ([4]), i volatili

a) non sono stati vaccinati con tali vaccini da almeno 12 mesi, e

b) provengono da un branco che è stato sottoposto, nei 14 giorni precedenti la spedizione, sulla base di un campionamento casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun branco interessato, ad una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale, nel corso della quale non è stato riscontrato alcun paramixovirus di ceppo aviare con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4, e

c) durante i 60 giorni precedenti la spedizione, non sono venuti a contatto con volatili che non soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b), e

d) durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera b) sono stati isolati sotto controllo ufficiale nell'azienda di origine.

V. **Informazioni sul trasporto**

Il pollame è trasportato in casse o stie:

a) che contengono solamente pollame della stessa specie, categoria e tipo, proveniente dallo stesso stabilimento;

b) che recano il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;

c) che sono chiuse conformemente alle istruzioni dell'autorità competente, in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

d) che sono concepite, come pure i veicoli adibiti al trasporto, in modo da:

i) escludere la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la fuoriuscita di penne durante il trasporto;

ii) consentire il controllo visivo del pollame;

iii) consentire la pulizia e la disinfezione;

e) che sono state, come pure i veicoli adibiti al trasporto, pulite e disinfettate prima del carico secondo le istruzioni dell'autorità competente.

17. Il presente certificato è valido cinque giorni.

Fatto a ..... addì, ...

Timbro ([10])

.....
(firma del veterinario ufficiale) ([10])

.....
(Nome in stampatello, qualifica e titolo)

([8]) Depennare se non è pertinente.

([9]) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per i volatili originari di paesi o parti di paesi in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4 delle decisione 93/342/CEE. Questo capitolo è espunto per i volatili originari di altri paesi.

([10]) Il timbro e la firma devono essere di un colore diverso da quello del testo stampato.

MODELLO B

CERTIFICATO SANITARIO

per le uova da cova di pollame di specie diverse dai ratiti destinate ad essere spedite nella Comunità europea

1. Speditore (nome e indirizzo completi):	2. **CERTIFICATO SANITARIO** N. ORIGINALE
	3.1. Paese d'origine: 3.2. Regione d'origine (1):
4. Destinatario (nome e indirizzo completi):	5. AUTORITÀ COMPETENTE: 5.1. Ministero: 5.2. Servizio:
7. Luogo di carico:	6. AUTORITÀ COMPETENTE (LOCALE):
8. Mezzo di trasporto (2):	10. Indirizzo dello/degli stabilimento/i di riproduzione d'origine:
9.1. Stato membro di destinazione: 9.2. Destinazione finale: (nome e indirizzo completi dell'incubatorio di destinazione)	
12. Specie di pollame:	11. Numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i di riprodizione d'origine:
13. Categoria: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/polli da carne/altri (3):	15. Quantità: (in lettere e cifre) 15.1. Numero di uova: 15.2. Numero di scatole:
14.1. Identificazione della partita: (compresi eventuali numeri di sigillo dei contenitori): 14.2. Stampigliatura:	
Note: a) Va fornito un certificato distinto per ogni partita di uova da cova trasportate in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. b) L'originale del certificato deve scortare la partita sino al posto d'ispezione frontaliero.	c) Dev'essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati si riferiscono a tale data. d) Dopo la schiusa il pollame dev'essere mantenuto isolato nell'azienda di destinazione per almeno tre settimane, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione 96/482/CE della Commissione.

(1) Da compilare soltanto qualora l'autorizzazione ad esportare verso la Comunità sia limitata a talune regioni del paese terzo interessato.

(2) Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato.

(3) Cancellare la dicitura inutile.

16. Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica, in conformità delle disposizioni della direttiva 90/539/CEE:

I. **Provenienza delle uova da cova**

Le uova da cova provengono da branchi che hanno soggiornato almeno tre mesi nel territorio ..... (4), nella regione di ..... (1). Qualora tali branchi siano stati importati nel paese di origine, l'importazione è stata effettuata nel rispetto di condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 90/539/CEE, comprese le decisioni complementari.

II. **Informazioni sanitarie**

1. ..... (4), regione ..... (1), è indenne dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle, ai sensi della decisione 93/342/CEE.

2. Le uova da cova descritte nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:

a) provengono da branchi

i) che sono stati esaminati in data odierna e non mostrano alcun sintomo clinico o sospetto di malattia;

ii) che sono stati tenuti per oltre sei settimane nel o nei seguenti stabilimenti ufficialmente riconosciuti in base a norme perlomeno equivalenti a quelle di cui all'allegato II della direttiva 90/539/CEE: ..... (5)
— di cui non è stato sospeso o revocato il riconoscimento;
— che non sono, al momento della spedizione, soggetti ad alcuna restrizione in materia di sanità animale;
— nei pressi dei quali, entro un raggio di 25 km, non vi è stato alcun focolaio d'influenza aviaria o della malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;

iii) che non hanno avuto, durante il periodo di cui al punto ii), alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti stabiliti dal presente certificato o con uccelli selvatici;

iv) che sono stati sottoposti ad un programma di controllo sanitario delle malattie per (6):
— Salmonella pullorum, S. gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (volatili da cortile)
— Salmonella arizonae, S. pullorum, S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis e M. gallisepticum (tacchini)
— Salmonella pullorum e S. gallinarum (faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre)
ai sensi del capitolo III dell'allegato II della direttiva 90/539/CEE e sui quali non sono stati riscontrati sintomi o sospetti di infezione da parte di questi agenti;

v) — che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle (6)
— che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con: .....
(nome, tipo di vaccino — vivo o inattivato — e ceppo del virus della malattia di Newcastle utilizzato per il vaccino o i vaccini)
all'età di ..... settimane (6);

vi) che sono stati vaccinati utilizzando vaccini ufficialmente autorizzati

all'età di	contro

b) sono state contrassegnate secondo le indicazioni di cui al punto 14.2 del certificato utilizzando ..... (inchiostro colorato);

c) sono state disinfettate secondo le mie istruzioni, utilizzando ..... (nome del prodotto e sostanza attiva) per ..... (numero di minuti)

3. Le uova sono state raccolte dal ..... al ..... (data).

III. **Altre informazioni sanitarie**

1. Nel caso di spedizioni a destinazione di uno Stato membro o di una regione il cui stato sia stato definito in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE, le uova da cova provengono da branchi che (7):

a) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle (6);

(4) Nome del paese di origine.

(5) Numero o numeri di riconoscimento dello o degli stabilimenti di origine.

(6) Depennare l'indicazione superflua.

(7) Se la consegna non è destinata a tali Stati membri o regioni (attualmente Danimarca, Irlanda, Finlandia, Svezia e, nel Regno Unito, Irlanda del Nord), le condizioni di cui al punto III.1 sono soppresse.

b) sono stati vaccinati contro tale malattia con vaccino inattivato (6);

c) sono stati vaccinati contro tale malattia con vaccino vivo almeno 60 giorni prima della data di cui al punto II.3 (6).

2. Sono soddisfatte le seguenti prescrizioni supplementari, imposte dallo Stato membro di destinazione ai sensi degli articoli 13 e 14 della direttiva 90/539/CEE: .....

IV. **Informazioni sanitarie supplementari** (8)

Benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti particolari di cui all'allegato B, punto 2 della decisione 93/342/CEE non sia vietato in ..... (4), i volatili da riproduzione da cui sono state ottenute le uova da cova

a) non sono stati vaccinati con tali vaccini da almeno 12 mesi, e

b) provengono da un branco che è stato sottoposto, nei 14 giorni precedenti la raccolta delle uova da cova, sulla base di un campionamento casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun branco interessato, ad una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale, nel corso della quale non è stato riscontrato alcun paramixovirus di ceppo aviare con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4, e

c) durante i 60 giorni precedenti la raccolta delle uova da cova, non sono venuti a contatto con volatili che non soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b), e

d) durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera b) sono stati isolati sotto controllo ufficiale nell'azienda di origine.

V. **Informazioni sul trasporto**

1. Le uova da cova sono trasportate in scatole non riutilizzabili, impiegate per la prima volta:

a) che contengono solamente uova da cova della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento;

b) che recano le seguenti indicazioni::
— nome del paese di spedizione,
— specie di pollame,
— numero di uova,
— categoria e tipo di produzione alle quali sono destinate,
— nome, indirizzo e numero di riconsocimento dello stabilimento di produzione,
— numero di riconsocimento dello stabilimento di origine,
— Stato membro di destinazione;

c) che sono chiuse secondo le istruzioni delle autorità competenti in modo tale da escludere la possibilità di sostituzione del contenuto.

2. I container e i veicoli nei quali le scatole di cui al punto 1 vengono trasportate sono stati puliti e disinfettati prima del carico secondo le istruzioni dell'autorità competente.

17. Il presente certificato è valido cinque giorni.

Fatto a ..... addì, ...

Timbro (9)

.....
(Firma del veterinario ufficiale) (9)

.....
(Nome in stampatello, qualifica e titolo)

(8) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per i volatili originari di paesi o parti di paesi in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4 della decisione 93/342/CEE. Questo capitolo è espunto per i volatili originari di altri paesi.

(9) Il timbro e la firma devono essere di un colore diverso da quello del testo stampato.

MODELLO C

CERTIFICATO SANITARIO

per i pulcini di un giorno di specie diverse dai ratiti destinati ad essere spediti nella Comunità europea

1. Speditore (nome e indirizzo completi):	2. **CERTIFICATO SANITARIO:** N. ORIGINALE:
	3.1. Paese d'origine: 3.2. Regione d'origine (1):
4. Destinatario (nome e indirizzo completi):	5. AUTORITÀ COMPETENTE: 5.1. Ministero: 5.2. Servizio:
7. Luogo di carico:	6. AUTORITÀ COMPETENTE (LOCALE):
8. Mezzo di trasporto (2):	10. Indirizzo dello/degli stabilimento/i di origine: (centri d'incubazione)
9.1. Stato membro di destinazione: 9.2. Destinazione finale: (nome e indirizzo completi)	
12. Specie di pollame:	11. Numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i di origine: (centri d'incubazione)
13. Categoria: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/polli da carne/altri (3):	15. Quantità: (in lettere e cifre): 15.1. Numero di volatili: 15.2. Numero di casse o stie:
14. Identificazione della partita: (compresi eventuali numeri di sigillo dei contenitori)	
Note: a) Va fornito un certificato distinto per ogni partita di pulcini di un giorno trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. b) L'originale del certificato deve scortare la partita sino al posto d'ispezione frontaliero.	c) Dev'essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati si riferiscono a tale data. d) Dopo l'importazione il pollame dev'essere mantenuto isolato nell'azienda di destinazione per almeno sei settimane, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione 96/482/CE della Commissione.

(1) Da compilare soltanto qualora l'autorizzazione ad esportare verso la Comunità sia limitata a talune regioni del paese terzo interessato.

(2) Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato.

(3) Cancellare la dicitura inutile.

16. Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica, in conformità delle disposizioni della direttiva 90/539/CEE:

I. **Provenienza degli animali**

Gli animali provengono da uova schiusesi nel territorio ..... (4), nella regione di..... (1). Qualora i branchi da cui sono state ottenute le uova da cova siano stati importati nel paese d'origine, l'importazione è stata effettuata nel rispetto di condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 90/539/CEE, comprese le decisioni complementari.

II. **Informazioni sanitarie**

1. ..... (4), regione ..... (1), è indenne dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle, ai sensi della decisione 93/342/CEE.

2. Il pollame descritto nel presente certificato soddisfa i seguenti requisiti:

a) è stato esaminato in data odierna e non mostra alcun sintomo clinico o sospetto di malattia;

b) proviene da uova schiusesi nel o nei seguenti stabilimenti ufficialmente riconosciuti in base a norme perlomeno equivalenti a quelle di cui all'allegato II della direttiva 90/539/CEE: ..... (5)
— di cui non è stato sospeso o revocato il riconoscimento;
— che non erano soggetti, al momento della spedizione, ad alcuna restrizione in materia di sanità animale;
— nei pressi dei quali, entro un raggio di 25 km, non vi è stato alcun focolaio d'influenza aviaria o della malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;

c) non ha avuto alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti stabiliti dal presente certificato o con uccelli selvatici;

d) proviene da uova da cova di branchi

i) che hanno soggiornato per oltre sei settimane in stabilimenti ufficialmente riconosciuti di cui, al momento della spedizione delle uova da cova agli incubatori, il riconoscimento non era stato sospeso o revocato:

ii) che si trovano in regioni indenni dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle;

iii) che non presentano, in data odierna, alcun sintomo clinico o sospetto di malattia;

iv) che sono stati sottoposti ad un programma di controllo sanitario delle malattie per (6):
— Salmonella pullorum, S. gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (volatili da cortile)
— Salmonella arizonae, S. pullorum, S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis e M. gallisepticum (tacchini)
— Salmonella pullorum e S. gallinarum (faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre)
ai sensi del capitolo III dell'allegato II della direttiva 90/539/CEE e sui quali non sono stati riscontrati sintomi o sospetti di infezione da parte di questi agenti;

v) — che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle (6)
— che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con: .....
.....
.....
(nome, tipo di vaccino — vivo o inattivato — e ceppo del virus della malattia di Newcastle utilizzato per il vaccino o i vaccini)
all'età di ..... settimane (6);

vi) che sono stati vaccinati utilizzando vaccini ufficialmente autorizzati

all'età di	contro

e) proviene da uova che:

i) sono state contrassegnate, prima della spedizione all'incubatorio, secondo le istruzioni dell'autorità competente;

ii) sono state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente.

3. Le uova si sono schiuse il ..... (data).

4. I pulcini sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati contro: .....
.....

(4) Nome del paese di origine.

(5) Numero o numeri di riconoscimento dello o degli stabilimenti di origine.

(6) Depennare l'indicazione superflua.

III. **Altre informazioni sanitarie**

1. Nel caso di spedizioni a destinazione di uno Stato membro o di una regione il cui stato sia stato definito in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE, i pulcini di un giorno provengono da (7):

   a) uova da cova di branchi:
      i) non vaccinati contro la malattia di Newcastle (6);
      ii) vaccinati contro la malattia con un vaccino inattivato (6);
      iii) *vaccinati contro la malattia con un vaccino vivo, se la vaccinazione è stata effettuata almeno 60 giorni prima della raccolta delle uova da cova* (6);

   b) da un incubatorio che garantisca un'incubazione delle uova completamente separata nel tempo e nel luogo da quella di uova che non soddisfano le condizioni fissate alla lettera a).

2. Sono soddisfatte le seguenti prescrizioni supplementari, imposte dallo Stato membro di destinazione ai sensi degli articoli 13 e 14 della direttiva 90/539/CEE:

   .....

3. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito provengono da branchi che sono stati sottoposti a test, con esito negativo, conformemente a quanto dispone la decisione 95/160/CE della Commissione (8);

IV. ***Informazioni sanitarie supplementari*** (9)

Benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti particolari di cui all'allegato B, punto 2 della decisione 93/342/CEE non sia vietato in ..... (4), i volatili riproduttori da cui provengono i pulcini di un giorno:

a) non sono stati vaccinati con tali vaccini da almeno 12 mesi, e

b) provengono da un branco che è stato sottoposto, nei 14 giorni precedenti la spedizione, sulla base di un campionamento casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun branco interessato, ad una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale, nel corso della quale non è stato riscontrato alcun paramixovirus di ceppo avviare con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4, e

c) durante i 60 giorni precedenti la spedizione, non sono venuti a contatto con volatili che non soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b), e

d) durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera b) sono stati isolati sotto controllo ufficiale nell'allevamento di origine,

e le uova da cova da cui sono nati non sono venute a contatto, nell'incubatorio o durante il trasporto, con uova o pollame che non soddisfano le condizioni di cui sopra.

V. **Informazioni sul trasporto**

1. I pulcini di un giorno sono trasportati in scatole non riutilizzabili impiegate per la prima volta:

   a) che contengono esclusivamente pulcini di un giorno della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento;

   b) che recano le seguenti indicazioni:
      — nome del paese di spedizione,
      — specie di pollame,
      — numero di pulcini,
      — categoria e tipo di produzione alla quale sono destinati,
      — nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione,
      — numero di riconoscimento dello stabilimento di origine,
      — Stato membro di destinazione;

   c) che sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto.

2. I container e i veicoli adibiti al trasporto delle scatole di cui al punto 3 sono stati puliti e disinfettati prima del carico secondo le istruzioni delle autorità competenti.

17. Il presente certificato è valido cinque giorni.

Fatto a ..... addì, ...

Timbro (10)

.....
(Firma del veterinario ufficiale) (10)

.....
(Nome in stampatello, qualifica e titolo)

(7) Se la consegna non è destinata a tali Stati membri o regioni (attualmente Danimarca, Irlanda, Finlandia, Svezia e, nel Regno Unito, Irlanda del Nord), le condizioni di cui al punto III.1 sono soppresse.

(8) Depennare se non è pertinente.

(9) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per i volatili originari di paesi o parti di paesi in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4 della decisione 93/342/CEE. Questo capitolo è espunto per i volatili originari di altri paesi.

(10) Il timbro e la firma devono essere di un colore diverso da quello del testo stampato.

MODELLO D

CERTIFICATO SANITARIO

per il pollame da macellazione e il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento, diverso dai ratiti, destinato ad essere spedito nella Comunità europea

1. Speditore (nome e indirizzo completi):	2. **CERTIFICATO SANITARIO** N. ORIGINALE:
	3.1. Paese d'origine: 3.2. Regione d'origine (1):
4. Destinatario (nome e indirizzo completi):	5. AUTORITÀ COMPETENTE: 5.1. Ministero: 5.2. Servizio:
7. Luogo di carico:	6. AUTORITÀ COMPETENTE (LOCALE):
8. Mezzo di trasporto (2):	
9.1. Stato membro di destinazione: 9.2. Destinazione finale: (nome e indirizzo completi)	10. Indirizzo degli stabilimenti di origine:
12. Specie di pollame:	15. Quantità: (in lettere e cifre): 15.1. Numero di volatili: 15.2. Numero di casse o stie:
13. Categoria: pollame da macellazione/pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento (3):	
14. Identificazione della partita: (compresi eventuali numeri di sigillo dei contenitori)	
Note: a) Va fornito un certificato distinto per ogni partita della stessa categoria (pollame da macellazione o pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento), trasportata in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed avente la stessa destinazione.	b) L'originale del certificato deve scortare la partita sino al posto d'ispezione frontaliero. c) Dev'essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati si riferiscono a tale data.

(1) Da compilare soltanto qualora l'autorizzazione ad esportare verso la Comunità sia limitata a talune regioni del paese terzo interessato.

(2) Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato.

(3) Cancellare la dicitura inutile.

16. Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica, in conformità delle disposizioni della direttiva 90/539/CEE:

I. **Provenienza degli animali**

I volatili hanno soggiornato almeno sei settimane o, qualora abbiano meno di sei settimane, sin dal momento della schiusa delle uova nel territorio ..... (4), nella regione di ..... (1). Qualora siano stati importati nel paese di origine, l'importazione è stata effettuata nel rispetto di condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 90/539/CEE, comprese le decisioni complementari.

II. **Informazioni sanitarie**

1. ..... (4), regione ..... (1), è indenne dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle, ai sensi della decisione 93/342/CEE.

2. Il pollame descritto nel presente certificato soddisfa i seguenti requisiti:

a) è stato esaminato in data odierna e non mostra alcun sintomo clinico o sospetto di malattia;

b) è stato tenuto, sin dalla schiusa delle uova o per oltre 30 giorni, nell'azienda di origine:

i) che non è soggetta ad alcuna restrizione in materia di sanità animale;

ii) nei pressi della quale, entro un raggio di 25 km, non vi è stato alcun focolaio d'influenza aviaria o della malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;

c) non ha avuto, durante il periodo di cui alla lettera b) alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti stabiliti dal presente certificato o con uccelli selvatici;

d) proviene da un branco:

i) che è stato esaminato in data odierna e non mostra alcun sintomo clinico o sospetto di malattia;

ii) — che non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle (5)
— che è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle (5) con: .....
.....
(nome, tipo di vaccino — vivo o inattivato — e ceppo del virus della malattia di Newcastle utilizzato per il vaccino o i vaccini)
all'età di ..... settimane (6);

iii) che è stato vaccinato utilizzando vaccini ufficialmente autorizzati (6).

all'età di	contro

III. **Altre informazioni sanitarie**

1. Nel caso di spedizioni a destinazione di uno Stato membro o di una regione il cui stato sia stato definito in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE il pollame proviene da branchi che (7):

a) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;

b) sono stati vaccinati contro tale malattia, ma non con vaccino vivo, nei 30 giorni precedenti la spedizione e sono stati sottoposti, nei 14 giorni precedenti la spedizione e sulla base di un campionamento casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili, ad una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle con esito negativo (5).

(4) Nome del paese di origine.

(5) Depennare l'indicazione superflua.

(6) Va completato solamente per il pollame destinato a fornire selvaggina da ripopolamento.

(7) Se la consegna non è destinata a tali Stati membri o regioni (attualmente Danimarca, Irlanda, Finlandia, Svezia e, nel Regno Unito, Irlanda del Nord), le condizioni di cui al punto III.1 sono soppresse.

2. Sono soddisfatte le seguenti prescrizioni supplementari, imposte dallo Stato membro di destinazione ai sensi degli articoli 13 e 14 della direttiva 90/539/CEE:

.....

3. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, il pollame da macellazione ([8])
   — è stato sottoposto ad un test microbiologico, con esito negativo, effettuato per campionatura nell'azienda di origine conformemente a quanto disposto dalla decisione 95/410/CE del Consiglio ([5]);
   — proviene da un'azienda oggetto di un programma riconosciuto dalla Commissione europea equivalente al programma nazionale della Finlandia o della Svezia, a seconda del caso ([5]);

IV. **Informazioni sanitarie supplementari** ([9])

Benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti particolari di cui all'allegato B, punto 2 della decisione 93/342/CEE non sia vietato in ..... ([4]), i volatili

a) non sono stati vaccinati con tali vaccini da almeno 12 mesi, e

b) provengono da un branco che è stato sottoposto, nei 14 giorni precedenti la spedizione, sulla base di un campionamento casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun branco interessato, ad una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale, nel corso della quale non è stato riscontrato alcun paramixovirus di ceppo aviare con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4 e

c) durante i 60 giorni precedenti la spedizione, non sono venuti a contatto con volatili che non soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b),

e

d) durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera b) sono stati isolati sotto controllo ufficiale nell'azienda di origine.

V. **Informazioni sul trasporto**

Il pollame è trasportato in casse o stie:

a) che contengono solamente pollame della stessa specie, categoria e tipo, proveniente dallo stesso stabilimento;

b) che sono chiuse conformemente alle istruzioni dell'autorità competente, in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

c) che sono concepite, come pure i veicoli adibiti al trasporto, in modo da::

   i) escludere la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la fuoriuscita di penne durante il trasporto;

   ii) consentire il controllo visivo del pollame;

   iii) consentire la pulizia e la disinfezione;

d) che sono state, come pure i veicoli adibiti al traspoorto, pulite e disinfettate prima del carico secondo le istruzioni dell'autorità competente.

17. Il presente certificato è valido cinque giorni.

Fatto a ..... addì, ...

Timbro ([10])

.....
(Firma del veterinario ufficiale) ([10])

.....
(Nome in stampatello, qualifica e titolo)

([8]) Depennare se non è pertinente.

([9]) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per i volatili originari di paesi o parti di paesi in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4 della decisione 93/342/CEE. Questo capitolo è espunto per i volatili originari di altri paesi.

([10]) Il timbro e la firma devono essere di un colore diverso da quello del testo stampato.

ALLEGATO II

Protocolli per la normalizzazione di materiali e procedure per le prove veterinarie relative ad importazioni di pollame e uova da cova provenienti da paesi terzi

1. **Malattia di Newcastle**

I metodi di campionamento e di esecuzione delle prove devono essere conformi ai metodi descritti nell'allegato della decisione 92/340/CEE della Commissione relativa ai controlli del pollame effettuati prima della spedizione per accertare l'eventuale presenza della malattia di Newcastle, in applicazione dell'articolo 12 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio.

2. **Salmonella pullorum**

— I metodi di campionamento devono essere conformi a quelli descritti nell'allegato II, capitolo III della direttiva 90/539/CEE.

— I metodi di esecuzione delle prove devono essere conformi a quelli descritti nel manuale delle norme per le prove diagnostiche e i vaccini, pubblicato dall'OIE, Parigi (B67).

3. **Salmonella gallinarum**

— I metodi di campionamento devono essere conformi a quelli descritti nell'allegato II, capitolo III della direttiva 90/539/CEE.

— I metodi di esecuzione delle prove devono essere conformi a quelli descritti nel manuale delle norme per le prove diagnostiche e i vaccini, pubblicato dall'OIE, Parigi (B62).

4. **Salmonella arizonae**

Esame sierologico: prelevare campioni da 60 volatili nel luogo di deposizione. La prova va effettuata conformemente ai metodi descritti nel manuale delle norme per le prove diagnostiche e i vaccini, pubblicato dall'OIE, Parigi (B31, B47).

5. **Mycoplasma gallisepticum**

— I metodi di campionamento devono essere conformi a quelli descritti nell'allegato II, capitolo III della direttiva 90/539/CEE.

— I metodi di esecuzione delle prove devono essere conformi a quelli descritti nel manuale delle norme per le prove diagnostiche e i vaccini, pubblicato dall'OIE, Parigi (B65).

6. **Mycoplasma meleagridis**

— I metodi di campionamento devono essere conformi a quelli descritti nell'allegato II, capitolo III della direttiva 90/539/CEE.